

Sottrazione internazionale dei minori: il quadro giuridico di riferimento Firenze 29 settembre 2021

Avv. Maria Manuela Toma

Camera Minorile Lecce


Co-responsabile Settore Internazionale

Unione Nazionale Camere Minorili

Sottrazione internazionale

Si ha sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è **condotto in un altro Stato** senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, che comprende il diritto di determinare il luogo di residenza.

E' equiparato il **trattenimento** del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale

- 
- * **ATTIVA**, quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero, o non è ricondotto in Italia – quale paese di abituale residenza – a seguito di un soggiorno all'estero
 - * **PASSIVA**, quando un minore viene illecitamente condotto dall'estero in Italia o vi è qui trattenuto

Le statistiche

STATISTICA AUTORITA' CENTRALE primo semestre 2020

- Casi pervenuti: **89** (61 attivi e 28 passivi)
- Casi pendenti: **360** (258 attivi 102 passivi)
- Casi trattati: **446** (313 attivi 133 passivi)

- Il numero maggiore di sottrazioni è avvenuto nei riguardi di:
Romania (79: 70 att. /9 pass.), Germania (31: 21/10), Francia (28: 20/8) Regno Unito (21:14/7), Russia (20: 14/6) e Perù (20:15/5)

Le fonti

- * Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. L'Aja, 25 ottobre 1980
(Ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n.° 64)
- * Regolamento EU 2003/2201 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (che sarà sostituito dall'omonimo Regolamento EU 2019/1111, con decorrenza dal 1° agosto 2022)
- * Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e le misure di protezione dei minori L'Aja, 19 ottobre 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101)
- * Giurisprudenza della Corte EDU, nell'interpretazione dell'art. 8, Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, 4.11.1950 (ratificata dall'Italia, con Legge 4 agosto 1955 n. 848) e Giurisprudenza della Corte di Giustizia

Convenzione Aia del 25 ottobre 1980

- * La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64.
- * Si applica se lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è stato portato (Stato di rifugio) hanno entrambi ratificato o aderito alla Convenzione e hanno reciprocamente accettato l'adesione dell'altro Stato.

Scopo della Convenzione

Art. 1

- 1) Assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;
- 2) Assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.

Ambito di applicazione

Art.4

“La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie sedici anni”.

Se il minore ha compiuto 16 anni, ed è in corso un procedimento giudiziale, esso si interrompe

Quando il trasferimento è illecito

Art. 3

«Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

- A. Quando avviene in **violazione dei diritti di custodia** (*'rights of custody'*) assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e
- B. Se tali diritti erano **effettivamente esercitati**, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze»

Diritto di custodia (right of custody)

Art. 5 Conv. AJA 1980

*«Ai sensi della presente Convenzione il diritto di affidamento comprende i diritti concernenti la **cura della persona** del minore, ed in particolare il **diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza**»*

Diritto di custodia

Cass. n. 6139/2015: L'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, in modo continuativo e non sporadico, al momento del trasferimento illecito, deve essere accertato dal giudice **in concreto**, e non in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale in quello Stato (nello stesso senso Cass. 277/2011)

Cass. n. 12293/2010: anche per il caso di titolarità congiunta dei diritti di custodia del minore, che include i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza, essi devono essere considerati effettivamente esercitati al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, se l'iniziativa del trasferimento all'estero abbia non solo arbitrariamente variato il luogo di residenza del minore, ma anche pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario, impedendo a quest'ultimo di continuare a soddisfare **con assiduità, stabilità ed anche impiego di risorse economiche le molteplici esigenze fondamentali di vita del figlio**, e a questi di trarne beneficio, di **mantenere, cioè, consuetudini e comunanza di vita**, espressivi di dedizione del genitore per **contenuti e tempi** (non equiparabile ad un mero diritto di visita, soggetto a tutela differenziata)

La residenza abituale del minore

- * **Cass Civ. Sez.I 16.6.2009 n.13936** La nozione di residenza abituale di cui alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore stesso, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione
- * **Cassazione civile sez. un., n.8042/2018** Per individuare la residenza abituale di un minore di tenera età (2 anni) si devono valorizzare indicatori di natura proiettiva, quali l'iscrizione all'asilo in un determinato Paese, l'incardinamento in tale sistema pediatrico. Altri elementi, quali i periodi non brevi trascorsi dal minore in un altro Paese sono, invece, da considerarsi 'recessivi' rispetto a quelli sopra indicati.

La residenza abituale del minore

CG UE, sez. I – 8.06.2017, n. 111 - CG UE sez. I – 17.10.2018, n. 39

La nozione di «residenza abituale» deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, e laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro - diverso da quello della sua residenza abituale - nel quale è stato portato, devono essere presi in considerazione, da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d'altro lato, tenuto conto dell'età del minore, l'origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono con quello stesso Stato membro. È compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie.

La residenza abituale del minore

CG UE sez. V - 08/06/2017, n. 111

Nell'ipotesi in cui la madre, dopo il parto avvenuto nel suo paese di origine, decida di rimanere in tale Stato, anziché trasferirsi nello Stato membro dove la stessa aveva la residenza abituale prima della nascita, come invece concordato con il partner, non si verifica alcun "illecito trasferimento o mancato ritorno", ovvero alcuna sottrazione internazionale di minore. Difatti, l'intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, nello Stato membro diverso da quello della nascita non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua "residenza abituale", ai sensi del regolamento 2201/2003/Ce, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

La residenza abituale del minore

La Corte EDU, facendo propri i principi della Corte di Giustizia, ha confermato, in tema di sottrazione internazionale di minori, che la **residenza abituale**, in un caso in cui la minore era **nata in Italia, era stata iscritta all'anagrafe, beneficiava della assistenza sanitaria italiana, ed aveva ivi vissuto per i primi cinque mesi di vita** con entrambi i genitori come una famiglia, andasse individuata in tale Paese, e non in Romania, luogo in cui i genitori si erano sposati ed avevano inizialmente fissato la loro residenza, ivi mantenendo il domicilio anagrafico, stante che l'Italia era stato l'unico luogo che la bambina avesse mai conosciuto, fino al momento del trasferimento. (CEDU, CASE OF MICHNEA v. ROMANIA, 7 luglio 2020, applicazione n. 10395/19)

In caso di sottrazione

1. Se è applicabile la Convenzione dell'Aia del 1980, si attiva la procedura tramite **l'Autorità Centrale**.
2. Se lo Stato nel quale il bambino è stato portato o è trattenuto non ha ratificato la Convenzione dell'Aia del 1980, chi lamenta la sottrazione deve attivarsi autonomamente incaricando un avvocato locale. Se il genitore e/o il minore sottratto hanno la cittadinanza italiana, si prenderà contatto con il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**.
3. **Mediazione internazionale:** La Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione di minori promuove la ricerca di soluzioni amichevoli. L'articolo 7 stabilisce che le autorità centrali devono “prendere i provvedimenti necessari (...) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole” e viene in parte ripetuto nell'articolo 10: “l'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria

Procedimento per il ritorno del minore (art. 8 e ss. Convenzione)

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore é stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

- le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
- la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
- i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
- ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;

La domanda può essere accompagnata o completata da:

- una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
- un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia ogni altro documento pertinente.

Fase giudiziaria/esecutiva

- Se non si riesce tramite le autorità centrali, o la procedura di mediazione a far rientrare il minore, ed il genitore sottrattore non riporta volontariamente il bambino, è necessaria l'attivazione della procedura giudiziaria nello Stato di rifugio per ottenere l'ordine di ritorno.
- In questi casi, l'autorità centrale dello Stato estero solitamente facilita la ricerca dell'avvocato e fornisce le informazioni per ottenere l'assistenza legale gratuita, se ricorrono le condizioni secondo la normativa interna dello Stato richiesto.
- Il procedimento giudiziario per ottenere l'ordine di ritorno si svolge secondo le norme processuali dello Stato richiesto.
- L'esecuzione dell'ordine di ritorno avviene secondo le norme proprie dello Stato in cui è stato pronunciato. Spesso l'ordine di ritorno specifica le modalità per la sua esecuzione.

Sottrazioni da uno Stato estero verso l'Italia (c.d. procedure passive)

La procedura da seguire è stabilita dalla legge di ratifica del 15 gennaio 1994 n. 64.

L'autorità centrale italiana verifica preliminarmente la sussistenza dei requisiti della domanda e, se la valutazione è positiva, richiede alle forze dell'ordine di procedere alla localizzazione del minore in base alle indicazioni fornite dall'istante.

Le forze dell'ordine italiane cercano di localizzare il minore e di contattare il sottrattore, per capire meglio la situazione e sondare la disponibilità a riportare il minore nello Stato di residenza abituale.

Se il sottrattore non intende riportare spontaneamente il minore nello Stato di residenza abituale, l'autorità centrale italiana trasmette l'istanza di ritorno e la documentazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente in base al luogo in cui si trova il minore.

La procura della Repubblica presenta al tribunale per i minorenni un ricorso e il tribunale fissa l'udienza per la trattazione della domanda di ritorno.

Il soggetto che ha subito la sottrazione viene informato tramite le autorità centrali della data dell'udienza, cui ha diritto di partecipare.

Il tribunale decide con decreto immediatamente esecutivo. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

L'ordine di ritorno emesso dal tribunale per i minorenni è immediatamente esecutivo.

La procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è l'organo competente per l'esecuzione dell'ordine di ritorno, cui provvede avvalendosi prevalentemente dei servizi sociali della giustizia minorile, ove necessario assistiti dalla pubblica sicurezza.

Le Autorità Centrali

Artt. 6 - 7

- Assistenza al richiedente, dalla fase preparatoria, all'avvio della procedura, fino all'esecuzione dell'eventuale provvedimento;
- Tentativo di composizione amichevole della controversia;
- Richiesta all'Autorità centrale straniera di agire;
- Scambio di informazioni con le altre A.C.
- Attività istruttoria, avvalendosi dell'ausilio di tutti gli organi ed enti competenti (compresi i Servizi sociali locali) anche sull'individuazione del minore e sulle sue condizioni di vita.

Ai sensi dell'Art. 3 legge 15.01.1994, n. 64, l'autorità Centrale e Convenzionale è istituita presso il Ministero di Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

I tempi

ART. 11

Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Termine (ordinatorio) di **sei settimane** dalla data d'inizio del procedimento

ART. 12

L'autorità adita ordina il ritorno immediato del minore qualora sia decorso un periodo di tempo inferiore ad **1 anno**, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore

Procedimento di ritorno / procedimento di merito

Procedimento di ritorno -> **Stato di destinazione** (luogo in cui si trova il minore - artt. 10,11 e 12)

Procedimento di merito -> **Stato di residenza abituale del minore** - L'autorità dello Stato in cui si trova il minore non può decidere sul merito fino a quando sia pendente il procedimento di ritorno (art. 16)

Procedimenti autonomi -> il fatto che una decisione di merito sia stata presa o trovi riconoscimento nello Stato di destinazione non giustifica il rifiuto dell'ordine di ritorno (art. 17)

Procedimento di merito

È COMPETENTE IL GIUDICE DELLO STATO IN CUI IL MINORE SI SAREBBE DOVUTO TROVARE IN ASSENZA DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE AL MOMENTO DI PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

Cass., Sez. Un., 05/11/2019, n.28329

Nel caso di separazione di coniugi residenti in due nazioni diverse, quando sia necessario adottare provvedimenti circa l'affidamento di figli minori e uno dei genitori abbia impedito al figlio di recarsi o di rientrare presso la nazione dell'altro genitore, in base al principio del superiore interesse del minore ed al criterio di vicinanza individuato dal Reg. Bruxelles II bis, il giudice competente va individuato nel giudice dello Stato in cui il minore si sarebbe dovuto trovare in assenza della sottrazione internazionale al momento di proposizione della domanda giudiziale, secondo il principio della *perpetuatio jurisdictionis*

Il rigetto della domanda di ritorno

Le eccezioni al ritorno del minore sono tassative e vanno applicate ed interpretate in senso restrittivo, per evitare che la Convenzione divenga lettera morta.

Il rapporto esplicativo alla Convenzione le suddivide in tre gruppi, in base alla loro motivazione:

- 1) mancata effettività** dell'esercizio della responsabilità genitoriale al momento del trasferimento o **consenso** al trasferimento o successiva **acquiescenza**
- 2) interesse del minore:** rischio per il minore di essere **esposto a pericoli fisici o psichici** e sua **opposizione al ritorno;**
- 3) contrasto con principi fondamentali** sulla protezione dei **diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** dello Stato richiesto

Le cause di rigetto della domanda di ritorno

- * Integrazione del minore nel nuovo ambiente, decorso un anno dal trasferimento (art. 12, sub 2)
- * Mancata effettività dell'esercizio della responsabilità genitoriale al momento del trasferimento (art. 13, lett. a)
- * Consenso al trasferimento o successiva acquiescenza (art. 13, lett. a)
- * Insussistenza delle caratteristiche della residenza abituale del minore nel paese di origine
- * Mancanza della titolarità della responsabilità genitoriale in capo al richiedente.
- * Fondato rischio per il minore di essere esposto, in caso di ritorno, a pericoli fisici o psichici o in una situazione di intollerabilità (art. 13, lett. B);
- * Opposizione al ritorno del minore, che abbia raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere (art. 13, lett. B);
- * Nel caso in cui non sia consentito dai principi fondamentali sulla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dello Stato richiesto (art. 20)

Eccezione grave rischio

L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

...

che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile

Esempi di applicazione della eccezione (tratti dalla guida alle buone pratiche)

1. Violenza domestica contro il bambino o il genitore
2. Svantaggio economico
3. Rischi associati alla situazione dello Stato di residenza abituale
4. Rischi associati alla salute del bambino
5. Rischi derivanti dalla separazione del bambino dal genitore sottrattore, se quest'ultimo non può/vuole rientrare nel paese di residenza a causa di:
 - a) Azione penale nei confronti del genitore
 - b) Problematiche relative alla immigrazione
 - c) Impossibilità di accedere alla giustizia
 - d) Problemi medici o familiari del genitore
 - e) Inequivocabile rifiuto di ritornare
6. Separazione dai fratelli

Articolo 20

Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'INCIDENZA DEGLI ALTRI STRUMENTI INTERNAZIONALI

La convenzione dell'AIA del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

L'art. 50 della Convenzione del 1996 dispone che la Convenzione non interferisce con la quella del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Ma, *«niente impedisce tuttavia che siano invocate disposizioni della presente Convenzione per ottenere la consegna di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente, o per organizzare il diritto di visita»*.

In base all'art.7, le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno illecito, conservano la competenza per le misure volte alla protezione della persona e dei beni del minore.

L'ultimo comma dello stesso articolo prevede però che le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore

L'INCIDENZA DEGLI ALTRI STRUMENTI INTERNAZIONALI

La convenzione dell'AIA del 19 ottobre 1996

Art. 11

1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti avranno adottato le misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

La convenzione dell'AIA del 19 ottobre 1996 trova applicazione:

1. Nei casi in cui tra gli Stati coinvolti non sia applicabile la Convenzione del 1980, ma soltanto quella del 1996;
2. Quando il minore sottratto abbia tra i 16 ed i 18 anni

In tali casi, la Convenzione del 1996, che definisce in maniera uguale alla Convenzione del 1980, il trasferimento o mancato ritorno illecito:

1. garantisce che lo Stato contraente di residenza abituale del minore conservi la propria competenza
2. Garantisce ai genitori residenti in Stati contraenti della Convenzione del 1996 sia fornita un'ampia gamma di servizi utili nei casi di sottrazione internazionale di minori, quali l'intervento delle autorità centrali nella localizzazione del minore e agevolazione di accordi amichevoli per la protezione della persona del minore
3. Velocizza il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti che dispongono il ritorno

L'INCIDENZA DEGLI ALTRI STRUMENTI INTERNAZIONALI

Il regolamento Reg. Bruxelles II *bis* 2003/2201

Integra la Convenzione de L'Aja 1980 solo per gli Stati dell'Unione Europea

- Prevedendo **l'ascolto del minore** se non è inopportuno in ragione dell'età o del grado di maturità;
- Riaffermando la necessità di una **procedura rapida** che si concluda entro sei settimane dalla domanda.
- Escludendo che si possa rifiutare l'ordine di rimpatrio ai sensi dell'art. 13, lett. b) qualora siano state assunte nel paese di origine **misure adeguate per assicurare la protezione del minore** dopo il suo ritorno (comma iv) od **il richiedente non sia stato ascoltato** (comma v)

Il regolamento Reg. Bruxelles II *bis* 2003/2201

il procedimento di riesame

Art. 11

- Attribuisce al Giudice di residenza abituale del minore, in caso di rifiuto del ritorno da parte dello Stato 'rifugio', il compito di effettuare una valutazione autonoma degli elementi probatori acquisiti dal Giudice di tale ultimo stato.
- Il Giudice deve essere adito dalle parti entro tre mesi dalla data di notifica.
- L'ambito di disamina è circoscritto ai **motivi di non ritorno** e non investe né l'illiceità del trasferimento né la custodia
- **La seconda decisione prevale sulla prima.**

L'INCIDENZA DEGLI ALTRI STRUMENTI INTERNAZIONALI

Il regolamento Reg. Bruxelles 2019/1111

- Il 2 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **regolamento 2019/1111** *“relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori”*.
- Il regolamento, adottato il 25 giugno 2019 dal Consiglio UE, sostituirà, a partire dal 1° agosto 2022, il regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis), in tutti i Paesi membri dell'Unione, con l'eccezione della Danimarca.

Il regolamento Reg. Bruxelles 2019/1111

Le novità

1. Procedimenti di ritorno più efficaci

Con le nuove norme, il procedimento di ritorno dinanzi a un'autorità giurisdizionale sarà limitato a un massimo di 6 settimane in primo grado e 6 settimane in ogni grado di impugnazione e 6 settimane per la fase di esecuzione.

2. Ascolto del minore

E' diritto del minore capace di discernimento esprimere liberamente la sua opinione. La discrezionalità dei singoli Stati risiede solamente nella scelta della modalità di ascolto (chi e come).

Il regolamento Reg. Bruxelles 2019/1111

Le novità

3. Mediazione

La mediazione viene menzionata come un sistema necessario per abbassare la conflittualità e auspicare una maggiore tenuta del nuovo assetto raggiunto. Non deve essere motivo per allungare la durata del procedimento.

4. Accordi tra le parti

Le parti possono accordarsi in ordine alla scelta della giurisdizione competente a trattare il merito (cd. Competenza concordata), conferire all'AG che tratta il rimpatrio, la competenza a dare efficacia esecutiva all'accordo – di rimpatrio o no – raggiunto tra le parti.

Il regolamento Reg. Bruxelles 2019/1111

Le novità

5. Procedure cautelari

I procedimenti cautelari disciplinano non solo situazioni contingenti e temporanee ma anche – ed è questa la novità – regolamentano in via provvisoria situazioni di rischio che, se inquadrare nell'alveo dell'art. 13, potrebbero comportare il rigetto dell'istanza del rimpatrio oppure potrebbero comportare un rimpatrio in situazioni di sicurezza non risolte. I provvedimenti cautelari emessi sono riconosciuti automaticamente nello Stato in cui il minore viene rimpatriato e vigono fino a che non sono adottati da questo Stato i provvedimenti ritenuti appropriati.

Il regolamento Reg. Bruxelles 2019/1111 il rifiuto del rimpatrio

1. L'eventualità di rifiutare il rimpatrio deve essere particolarmente ponderata.
2. Viene incentivata l'adozione di misure cautelari volte a favorire il rimpatrio anziché il contrario.
3. Viene previsto un meccanismo sussidiario in caso di rigetto dell'istanza di rimpatrio motivata sull'art. 13 primo comma lett. B) o sull'art. 13 secondo comma, corrispondente a quello attualmente ancora disciplinato dall'art. 11 par. 8.
4. Rispetto alla disciplina del precedente regolamento, adesso, in maniera esplicita, le *“decisioni di merito relative al diritto di affidamento (...) che comportano il ritorno del minore”* (Art. 29 par.6) - cosiddette *“decisioni privilegiate”* ai sensi dell'Art. 42 par. 1 lett b) - possono non essere riconosciute o eseguite ai sensi dell'Art. 50 se la decisione è *“incompatibile con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore e resa o nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato o in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente...”*.

Per approfondire

Guida alle buone prassi nell'ambito della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction>

Prontuario per operatore giuridico sulla Convenzione AIA 1996

<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/convenzione-aja-1996-prontuario-operatore-giuridico.pdf>

Guida Pratica all'applicazione del Regolamento Bruxelles II bis

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed>

Articolo sul regolamento UE 1111 2019

<https://inx.camereminorili.it/wp-content/uploads/2019/10/II-Regolamento-UE-1111-2019.pdf>



GRAZIE PER L'ASCOLTO!